



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 28 maggio 2019

L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) CONTRIBUTI ALL'EDITORIA: "TROPPIA DISCREZIONALITA' AL GOVERNO". IL TRIBUNALE DI CATANIA RICORRE ALLA CONSULTA
- 2) CASSAZIONE E REATI OSTATIVI: SE IL SEQUESTRO DI PERSONA E' DI "LIEVE ENTITA'", L'ESCLUSIONE DAI BENEFICI PENITENZIARI E' IRRAGIONEVOLE
- 3) IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 2018 DISCRIMINA I FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO? LA PAROLA ALLA CONSULTA

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'Udienza pubblica del 4 giugno e nella Camera di consiglio del 5 giugno.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul [sitowww.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 28 Maggio 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 27 maggio 2019

UDIENZA PUBBLICA 4 GIUGNO 2019

CONTRIBUTI ALL'EDITORIA: ASSEGNAZIONE NEI LIMITI DELLE RISORSE STANZIATE

Stampa - Contributi a sostegno dell'editoria - Criteri di calcolo e di liquidazione - Attribuzione nei limiti delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Previsione, in caso di insufficienza delle risorse stanziato, di un riparto proporzionale tra gli aventi titolo.

(R.O. 149/2018)

Il Tribunale di Catania solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103; dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 limitatamente alle parole "e tenuto conto delle somme complessivamente stanziato nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria che costituiscono limite massimo di spesa" nonché dell'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)). Le disposizioni censurate dettano regole riguardanti l'assegnazione di contributi statali all'editoria e, in particolare, prevedono che la loro entità sia subordinata al limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e che, nel caso di insufficienza delle risorse stanziato, trovi applicazione un criterio di riparto proporzionale delle risorse tra gli aventi titolo.

A parere del rimettente tale meccanismo di assegnazione contrasterebbe con gli articoli 2, 3, 21, 41 e 97 della Costituzione nonché con il principio dell'affidamento. Secondo l'interpretazione del giudice *a quo* le disposizioni censurate demanderebbero a valutazioni di natura politica e discrezionale dell'autorità governativa la determinazione della misura dei contributi alle imprese editoriali confliggendo in modo irragionevole con la libertà di informazione, diritto inviolabile da garantire anche attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico che ne impediscano il libero sviluppo. Viene, altresì, denunciata l'incidenza sulla libertà di iniziativa economica, la violazione del principio dell'imparzialità e della trasparenza della pubblica amministrazione nonché la violazione del principio del legittimo affidamento riposto dalle imprese editrici nell'erogazione del contributo, assegnato *a posteriori*, sulla base di costi già sostenuti e documentati.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norme censurate

D.L. 18 maggio 2012, n. 63

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

Art. 2 Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo

1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

(omissis)

D.L. 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 44. Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria In vigore dal 1 marzo 2009

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
- b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;
- b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

(omissis)

L. 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

(omissis)

62. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.

(omissis)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

CAMERA DI CONSIGLIO 5 GIUGNO 2019

REATI OSTATIVI ALL'ACCESSO DI BENEFICI PENITENZIARI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE ATTENUATO DALLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione dei benefici per i condannati per taluni delitti in assenza della collaborazione con la giustizia - Mancata esclusione, dal novero dei reati ostativi indicati, del reato di cui all'articolo 630 del codice penale (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012.

(R.O. 5/2019)

La Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, indicati dallo stesso, il reato di cui all'articolo 630 del codice penale, in relazione al quale sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. Il giudice rimettente ricostruisce la storia e l'assetto attuale dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario che è volto alla restrizione dell'accessibilità ai benefici penitenziari per taluni delitti. Con riguardo al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630 del codice penale precisa che esso rientra tra i delitti ostativi di prima fascia per i quali i benefici sono concedibili se vi sia stata collaborazione con la giustizia, la prova dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, se risulti la limitata partecipazione ai fatti o il loro integrale accertamento, in caso di collaborazione oggettivamente irrilevante, se vi sia stato il riconoscimento di talune attenuanti o il risarcimento del danno. La giurisprudenza costituzionale, ricorda la Corte di cassazione rimettente, ha ritenuto tale disciplina conforme a Costituzione, in quanto per tali reati, per comune esperienza criminologica, la presunzione della persistenza del collegamento con la criminalità organizzata giustifica la richiesta della collaborazione ai fini della prova che il condannato abbia reciso i legami con l'organizzazione di provenienza. Tuttavia, continua la Corte di cassazione, tale presunzione non sembrerebbe che possa ragionevolmente presumersi con riferimento alla fattispecie prevista dall'articolo 630 del codice penale nell'ipotesi attenuata della lieve entità del fatto. Alla base di tale assunto la sentenza n. 68 del 2012 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la mancata previsione dell'attenuante della lieve entità del fatto, rilevando che la fattispecie tipica dell'articolo 630 del codice penale non sempre riguarda fenomeni espressione di criminalità organizzata e grave allarme sociale che avevano determinato l'inasprimento delle pene, potendo riguardare anche fatti estemporanei realizzati con scarsa organizzazione e limitato impatto sia nei confronti del bene libertà personale sia in relazione al patrimonio della vittima. Sulla base di tale premessa, la Corte di cassazione rimettente dubita della



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

legittimità costituzionale della norma censurata, ritenendo che, quando per il reato previsto dall'articolo 630 del codice penale sia stata riconosciuta la lieve entità, la presunzione che lo stesso costituisca espressione di criminalità esercitata in forma organizzata o comunque particolarmente pervasiva - che giustifica il regime di esclusione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione - non sembra avere fondamento ragionevole e incide sulla finalità rieducativa della pena e sul principio di individualizzazione della stessa, principi che impongono, salva la ragionevolezza della presunzione legale di pericolosità, valutazioni commisurate alle condizioni e ai segnali di cambiamento del singolo individuo.

Norme censurate

L. 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Art. 4-bis Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

In vigore dal 21 aprile 2015

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni
(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 5 GIUGNO 2019

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE E TUTELA DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Articolo 570-bis del codice penale, introdotto dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 - Denunciata esclusione dei figli di genitori non coniugati dall'ambito di operatività della disciplina penale prevista.

(R.O. 109/2018, 191/2018, 4/2019, 10/2019, 24/2019, 26/2019, 33/2019)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il Tribunale di Nocera Inferiore (r.o. 109/2018) solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 570-*bis* del codice penale, rubricato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio", nella parte in cui esclude dall'ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati. La disposizione censurata, introdotta nel codice penale dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in ossequio al principio della "riserva di codice nella materia penale", ha riprodotto, seppure non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute nell'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e nell'articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 7, lettere *b*) e *d*), del decreto legislativo n. 21 del 2018. Il giudice rimettente muove dall'assunto che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 570-*bis* del codice penale, sarebbe preclusa, a causa della mancanza di riferimenti nella nuova disposizione alla disciplina dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati, un'interpretazione costituzionalmente orientata a favore dell'estensione della tutela penale prevista anche ai figli nati fuori dal matrimonio. Nella disciplina previgente, ricorda il rimettente, una lettura combinata e costituzionalmente orientata delle disposizioni normative, contenute nella legge n. 54 del 2006, consentiva di equiparare, anche dal punto di vista penale, la tutela apprestata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio. Il rimettente, pertanto, denuncia una irragionevole e ingiustificata diversità di trattamento nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio.

Questioni analoghe sono state proposte dalla Corte d'appello di Milano, in riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione (r.o. 191/2018, 10, 26 e 33/2019). La Corte d'appello di Milano con l'ordinanza n. 191/2018 denuncia anche la violazione dell'articolo 76 della Costituzione in relazione all'articolo 25 della stessa, lamentando l'introduzione di un'ipotesi di *abolitio criminis* in contrasto con i limiti imposti dalla legge delega. Il medesimo rimettente pone l'accento, con l'ordinanza n. 26/2019, sulla mancata tutela dei figli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti. La Corte d'appello di Trento (r.o. 4/2019) denuncia l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera *c*), e 7, comma 1, lettere *b*) e *o*), del decreto legislativo n. 21 del 2018, nella parte in cui abrogano la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare commessa da parte del genitore non coniugato, in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione. Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 21 del 2018, è proposta, sotto profili analoghi al precedente rimettente, dal Tribunale di Civitavecchia (r.o. 24/2019).

Norme censurate

Codice penale

Art. 570-bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera *q*), della legge 23 giugno 2017, n. 103.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 2. Modifiche in materia di tutela della persona

In vigore dal 6 aprile 2018

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni
(omissis)

c) dopo l'articolo 570 è inserito il seguente:

«Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). - Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.»:

(omissis)

Art. 7. Abrogazioni

1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

(omissis)

b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

(omissis)

o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;

(omissis)
